

R.G. 216/2022



TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE

DI SIENA

-Sez. Lavoro-

Oggi alle ore 10:12, innanzi al dott. _____, sono comparsi:

per _____ le l'Avvocate

per I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, l'Avv. _____

Preliminarmente le Avvocate _____ rilevano che è necessario procedere con la fase istruttoria al solo fine di acquisire al procedimento documentazione ex art. 213 c.p.c. dalla quale si possa evincere con certezza la data di cessazione dell'attività lavorativa che ha causato la richiesta di erogazione della NASPI da parte di tutti i ricorrenti.

L'Avv. _____, a tal proposito, sottolinea come nella propria memoria di costituzione non abbia contestato tali circostanze fattuali precisando il significato del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa.

Il Giudice,

rilevato che in sede processuale, la parte INPS, non ha contestato gli specifici fatti per cui i ricorrenti richiedono la sollecitazione dei poteri di cui all'art. 213 c.p.c., ritiene sotto questo profilo non doversi procedere a istruttoria.

Le Avvocate _____ producono la sent. n. 311/2022 del Tribunale di Firenze su caso analogo.

Il Giudice, ritenuta non necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, invita le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.

Le Avvocate si riportano alle argomentazioni e alle conclusioni del ricorso introduttivo.

L'Avv. _____ si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni della memoria di costituzione.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio alle ore 10:34 dando lettura del dispositivo in calce alle ore 10:38.



N. R.G. 216/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Lavoro

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita così decide:

ACCERTA il diritto di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] alla percezione della NASPI e, per l'effetto,

CONDANNA INPS all'erogazione della NASPI in favore dei predetti ricorrenti dal giorno in cui ciascuno ha presentato domanda amministrativa oltre agli interessi e alla rivalutazione dal 121esimo giorno successivo alla domanda di ognuno;

CONDANNA INPS a rimborsare le spese di lite in favore di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che si liquidano, per ciascuno, in € 1.776,00 per onorari oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.

Siena, 1.6.2022

il Giudice

Dott.

